

FX 1 – FX 2

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 – 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 21 settembre 2025

Documento n°: 2.56

Oggetto: Decisione n. 56 dei Commissari Sportivi

Ora: 18.50

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 18

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, , determinano quanto segue:

Concorrente:	De Virgilis Sandro
Vettura N°	38
Conducente/i:	De Virgilis Sandro
Data e ora	21/09/2025 h. 18.40
Sessione:	Gara 2
Fatto:	"la vettura n.38 durante il giro di formazione a causa di un suo problema tecnico è stata sorpassata da tutte le vetture, pertanto doveva posizionarsi ultima in griglia invece ha ripreso la posizione di partenza del giro di formazione."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conducenti – RSN Art. 4.3 Comportamento dei conducenti - RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conducenti) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN;
Decisione:	penalità +25 secondi in Gara 2.
Motivazione:	"la vettura n.38 durante il giro di formazione a causa di un suo problema tecnico è stata sorpassata da tutte le vetture, pertanto doveva posizionarsi ultima in griglia invece ha ripreso la posizione di partenza del giro di formazione."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

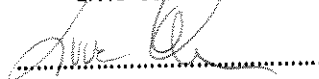
Presidente

Edoardo Maria Rinaldi



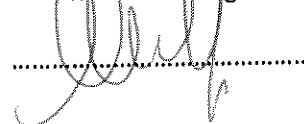
Commissario

Livio Carbone



Commissario

Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: Ora: Firma:

Esposto alle ore